ORIGINALE

ASP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DETERMINA N° 0303 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici di Roma per la fornitura di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388.

L'anno Duemiladieci il giorno 17 MAR. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

Preso atto dell'apposita istruttoria condotta dalla competente struttura della cui regolarità tecnica il Dirigente preposto attesta la conformità;

Acquisito il parere di regolarità contabile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM

Premesso che il Responsabile Amministrativo del Dipartimento Area Prevenzione ha richiesto l'acquisto di n. 2 autovetture per il Servizio Veterinario, Area A, del Distretto Sanitario di Cirò Marina, che opera su undici comuni di propria competenza, in quanto utilizza due autovetture FIAT PANDA di vecchia generazione non dotate dei normali sistemi di sicurezza,i cui rispettivi motori hanno percorso 250.000 Km per cui si rendono necessarie continue riparazioni con conseguenti elevati costi a carico dell'Azienda;
Che il Direttore Generale ha autorizzato la predisposizione degli atti di gara;
Che si rende necessario l'acquisto di n. 1 FIAT PANDA 4X4 con area climatizzata e n. 1 FIAT PANDA a trazione normale con area climatizzata;
Che alla Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.) di Roma, in seguito ai Decreti del Ministero del Tesoro è stata affidata la conclusione per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto dei Beni e Servizi di cui all'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 58 della legge n. 388/2000;
Che in data 15.01.2009 la Consip ha attivato una Convenzione per la fornitura di autovetture e servizi connessi con il R.T.I. FIAT AUTOVAR S.r.L. – DRIVE SERVICE S.p.A. – LEASE PLAN ITALIA S.p.A.;
Considerato che questa ASP possa avvalersi della Convenzione per effettuare gli ordinativi per la fornitura delle due autovetture occorrenti al Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Cirò Marina;
Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato,

1 – Aderire alla Convenzione CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.) di Roma per la fornitura di n. 2 autovetture per il Servizio Veterinario, Area A, del Distretto Sanitario di Cirò Marina alle condizioni della Convenzione che si allega in copia alla presente e ne forma parte integrante;

2 - Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla sottoscrizione degli ordinativi per la fornitura dei seguenti automezzi:
LOTTO 1 A- FIAT PANDA MY 2009 1.1 ACTIVE ECO di €. 6.417,98 più climatizzatore €. 446,67 più IVA 20% totale €. 8.237,58, più €. 147,24 per Immatricolazione ed €. 189,00 per Imposta Regionale, per complessivi €. 8.573,82;
LOTTO 8 A – FIAT PANDA MY 2009 1.2 4X4 CLIMBING ad €. 8.924,39 più IVA 20% totale €. 10.709,268 più €. 147,24 per immatricolazione ed €. 189,00 per Imposta Regionale per complessivi €. 11.045,51;

3- Dare atto che la spesa complessiva di €. 19.619,33 graverà sul Conto Cod. 102.60.10 del Bilancio sufficientemente disponibile;

4 -Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

5- Nominare Responsabile del Procedimento per questa Azienda Sanitaria Provinciale la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti

Il Responsabile dell' Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo ad interim
Dott. Palmiro Vulcano

==========

Ufficio Affari Generali

U.O. Segreteria Generale

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 MAR. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 614 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

Schema di Convenzione

per Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,

ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2008 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

Fiat Auto Var, sede legale in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, capitale sociale Euro 7.370.000,00 = (*settemilionitrecentosettanta*/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00224830133, P. IVA 06908900019, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, in persona del Procuratore Dott. Marcello Greco, giusta procura speciale autentica (rep. n. 251.256, raccolta n. 7.451) nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante *Lease Plan Italia S.p.A.*, sede legale in Roma, Via Alessandro Marchetti n. 105, capitale sociale Euro 2.600.000,00 = (*duemilioniseicentomila*/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, e la mandante *Drive Service S.p.A.*, sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 89, capitale sociale Euro 291.000,00 = (*duecentonovantunomila*/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1234105, P. IVA 09890720155, domiciliata ai fini del presente atto in in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Torino dott. Maria Turbil Marradi, repertorio

n. 273.336, raccolta n. 9.358 (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***").

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione, con riferimento a ciascun lotto, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, né tanto meno la stipula della presente Convenzione vincola le Amministrazioni Pubbliche o la Consip S.p.A. all'acquisto del/i lotto/i rimanente/i nel caso in cui la presente Convenzione venga attivata e/o esaurita solo con riferimento a uno o più lotti, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura, con riferimento a ciascun lotto, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 42 del 9/4/2008 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-65 del 3/4/2008;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di

Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore, con riferimento a ciascun lotto, dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo di

Euro 830.001,81 per il lotto 1;
Euro 3.486.942,20 per il lotto 2;
Euro 1.074.284,70 per il lotto 3;
Euro 647.964,84 per il lotto 5;
Euro 593.503,24 per il lotto 6;
Euro 1.296.674,33 per il lotto 8;
Euro 1.078.253,36 per il lotto 9;
Euro 1.296.685,83 per il lotto 10

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché, per ciascun singolo lotto, la cauzione per un importo pari ad Euro 5.500,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione, con riferimento a ciascun lotto per la quale viene stipulata, non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "**A**" (Capitolato Tecnico); l'Allegato "**B1**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 1) e l'Allegato "**B2**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 2) e l'Allegato "**B3**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 3) e l'Allegato "**B5**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 5) e l'Allegato "**B6**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 6) e l'Allegato "**B8**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 8) e l'Allegato "**B9**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 9) e l'Allegato "**B10**" (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 10); l'Allegato "**C1**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 1) e l'Allegato "**C2**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 2) e l'Allegato "**C3**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 3) e l'Allegato "**C5**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 5) e l'Allegato "**C6**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 6) e l'Allegato "**C8**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 8) e l'Allegato "**C9**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 9) e l'Allegato "**C10**" (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 10); l'Allegato "**D**" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "**E**" (Corrispettivi e tariffe); l'Allegato "**F**" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
   a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "**A**";
   b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui agli Allegati "B1" e "B2" e "B3" e "B5" e"B6" e "B8" e"B9" nonchè "B10";
   c) **Offerta Economica**: il documento di cui agli Allegati "C1" e "C2" e "C3" e "C5" e "C6" e "C8" e "C9" nonchè "C10";
   d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "**F**";
   e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di

conseguente accettazione della fornitura;

f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

g) **Lotto:** comprende la fornitura dei seguenti Autoveicoli:
per il Lotto 1: n. 700 City Car Compatte;
per il Lotto 2: n. 2.500 City Car;
per il Lotto 3: n. 550 Berline Piccole;
per il Lotto 5: n. 300 Vetture Multifunzione trasporto persone e/o merci;
per il Lotto 6: n. 400 Vetture Ecologiche;
per il Lotto 8: n. 750 Autovetture 4x4 piccole;
per il Lotto 9: n. 300 Autovetture 4x4 medie;
per il Lotto 10: n. 400 Autovetture 4x4 grandi

h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Con riferimento a ciascun singolo lotto, la presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. Con riferimento a ciascun singolo Lotto, la presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di Autoveicoli, nonché dei servizi opzionali e connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gli Autoveicoli, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio, nonché a prestare i servizi connessi di cui al Capitolato tecnico nonché alle Offerte Tecniche, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a:

   - **per il Lotto 1 –**

   n. 700 City Car Compatte, *con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 1, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 1;*

   - **per il Lotto 2 –**

   n. 2500 City Car, *con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 2, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2;*

   - **per il Lotto 3 –**

   n. 550 Berline Piccole, *con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 3, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato*

tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 3;

- **per il Lotto 5 -**

n. 300 Vetture Multifunzione Trasporto Persone e/o Merci, *con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 5, nonché paragrafi 3.2, 3.3. e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 5;*

- **per il Lotto 6 –**

n. 400 Vetture Ecologiche, *con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 6, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 6;*

- **per il Lotto 8 –**

n. 750 Autovetture 4x4 Piccole*, con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 8, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico 8;*

- **per il Lotto 9 –**

n. 300 Autovetture 4x4 Medie*, con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 9, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 9;*

- **per il Lotto 10 –**

n. 400 Furgoni Piccoli, Furgoni Medi, Autocarri e Minibus*, con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1, Tabella 10, nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 10.*

Inoltre, il Fornitore è obbligato a fornire, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, le Opzioni di prodotto descritte e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, ivi incluse le opzioni di prodotto di cui al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico (Optional aggiuntivi standard).

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa a ciascun lotto.
4. Unitamente agli Autoveicoli oggetto di ciascun lotto, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:

- *Rete di assistenza*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,

- *Soccorso Stradale*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
- *Servizio di trasporto e consegna*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
- *Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e di buon funzionamento*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
- *Servizio ricezione chiamate*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
- *Reportistica*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.

5. Su richiesta espressa dell'Amministrazione Contraente, da formularsi nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a prestare, altresì, i seguenti servizi aggiuntivi ed opzionali denominati "*Opzioni di Servizio*", e segnatamente:
   - *Pacchetto di Assistenza* come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
   - *Servizio di Rottamazione* come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.
6. Le *Opzioni di Prodotto*, quali componenti aggiuntivi all'Autoveicolo in configurazione base e/o personalizzato, e le *Opzioni di Servizio*, quali ulteriori servizi accessori del prodotto in configurazione base e/o personalizzato, potranno essere ordinate solo contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'Autoveicolo medesimo.

   Con riferimento a ciascun singolo lotto, la quantità massima ordinabile per ciascuna tipologia di Opzione di Prodotto è pari ad 1 (una) per ogni Autoveicolo ordinato.
7. Lo stesso vale per ciascuna *Opzione di Servizio* la quale potrà essere richiesta una sola volta in relazione a ciascun Autoveicolo.
8. Con riferimento a ciascun singolo lotto, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo

complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923 e del settimo quinto, ai sensi dell'art. 27 del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali e quanto eventualmente comunicato per iscritto da Consip S.p.A., la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da:

   Lotto 1: 18/01/2009;

   Lotto 2, 6 e 10: 18/12/2008;

   Lotti 3, 5, 8 e 9: 15/01/2009.

   Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

   Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore e garanzie

1. Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto della presente Convenzione:
   a. la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod.civ.).
   b. la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 4, e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, per i Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10 e di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 4, e

con un chilometraggio massimo di 100.000 chilometri per il Lotto 9.

c. la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 6; (se il Fornitore non è la Casa Automobilistica Produttrice) tale garanzia è avallata dalla dichiarazione della Casa Automobilistica Produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno e garanzia; la predetta dichiarazione prodotta ai fini della stipula del presente atto, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi alla garanzia prestata per ogni singolo lotto, il Fornitore, laddove non è possibile l'immediato ripristino della funzionalità del Prodotto a seguito di chiamata dell'Amministrazione Contraente, è obbligato al rispetto dei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

   a. la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 1 (un) giorno lavorativo, a decorrere dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione Contraente,

   b. la riparazione del malfunzionamento e/o difetto del Prodotto, anche mediante sostituzione dello stesso, dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi.

3. Il Fornitore è tenuto, previa verifica della fattibilità, a proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle Amministrazioni Contraenti qualora le stesse richiedano:

   a. opzioni di prodotto e/o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nei paragrafi 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.7 del Capitolato Tecnico,

   b. la fornitura di sistemi per il Fleet Management ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.1.10 del Capitolato tecnico.

Articolo 7

Consegna, collaudo e accettazione

1. Relativamente ad ogni lotto, la fornitura oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura, da eseguirsi secondo quanto previsto nel paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico, si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità dell'Autoveicolo medesimo.

   L' Autoveicolo, dovrà essere fornito completo di :

   a) immatricolazione o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando l'immatricolazione sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitore);
   b) libretto d'uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'Autoveicolo;
   c) elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza di proprietà e/o convenzionate; tale elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza menzionate.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare il trasporto e la consegna dei Prodotti entro e non oltre il termine di:

   120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura medesimo per i lotti 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10;

   150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura medesimo per il lotto 9;

   pena l'applicazione delle penali di cui oltre; peraltro, il predetto termine ultimo di consegna potrà essere prorogato nei casi e con le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.

   In ogni caso, il Fornitore dovrà inviare, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla disponibilità a consegnare i Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ("messa a disposizione"); entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della predetta

comunicazione l'Amministrazione Contraente dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire da parte del Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione Contraente.

Qualora, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, da effettuarsi in sede di Ordinativo di Fornitura, il collaudo dei prodotti venga effettuato presso la sede o uno stabilimento del Fornitore nel territorio italiano, i termini di consegna di cui sopra si considereranno rispettati qualora, entro i predetti termini il veicolo sia stato approntato per il collaudo.

Qualora, in relazione ai veicoli per i quali sia stata richiesta l'Opzione di Prodotto "Kit Forze di Polizia" l'Amministrazione, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, abbia richiesto la predisposizione di un prototipo, i termini di consegna di cui sopra decorreranno a partire dall'approvazione, da parte dell'Amministrazione richiedente, dell'allestimento effettuato sul prototipo come prescritto nel punto 6.1.5. del Capitolato Tecnico.

Fintanto che i Prodotti rimarranno presso il Fornitore, questi ha l'onere e la responsabilità di custodia nei propri locali; tale onere è senza alcun compenso per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di "messa a disposizione" dell'Autoveicolo; periodi superiori a quelli precedentemente indicati saranno oggetto di specifici accordi tra Fornitore e Amministrazione.

All'atto della consegna, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, i Prodotti forniti verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, come previsto nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, il predetto Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente della disponibilità a collaudare il/i Prodotto/i ordinato/i. Ricevuta la comunicazione, l'Amministrazione Contraente concorderà con il Fornitore la data di effettuazione del collaudo.

6. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si riservi il collaudo a campione.

   Il collaudo dei Prodotti è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica relativa a ciascun lotto e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in ogni caso, il collaudo si intende positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti i Prodotti, sia accertata:

   - la completezza degli allestimenti di base,
   - la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti con l'Ordinativo di Fornitura,
   - la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada,
   - la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso,
   - la consegna di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi),
   - la regolare immatricolazione (se non esclusa dall'Amministrazione in fase di Ordinativo di Fornitura), ovvero, in alternativa, la consegna di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitore).

   Delle operazioni di cui sopra (anche per i collaudi non contestuali alla consegna) verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura. Resta inteso che la predetta Data di Accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione Contraente, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

   In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a eliminare le non conformità o sostituire i Prodotti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

I Prodotti riparati, resi conformi o sostituiti verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto secondo collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura a norma del successivo articolo 12. In alternativa al collaudo, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di avvalersi, per i Prodotti riparati, di apposita dichiarazione del Fornitore nella quale lo stesso attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Resta inteso che, per ogni lotto, tutti gli oneri e le spese per il collaudo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, ad eccezione di quelle relative agli incaricati per il collaudo dell'Amministrazione Contraente.

7. Sempre con riferimento ad ogni lotto, sono a carico dell'Amministrazione Contraente tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative agli Autoveicoli oggetto della fornitura; sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (quando non esclusa in fase d'ordine) le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali.
8. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare, per ogni singolo lotto, verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

Articolo 8

Servizi connessi, Livelli di servizio ed Opzioni di servizio

1. Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà prestare, per tutti i lotti oggetto della presente Convenzione, i servizi connessi di cui al precedente articolo 4, comma 4, il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dei Prodotti medesimi.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio, il Fornitore è obbligato all'adempimento nei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
   a) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell'Autoveicolo;

b) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 1 (un) giorno lavorativo, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento;

c) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autoveicolo dovrà essere eseguita in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi;

d) nell'ambito del servizio *Soccorso stradale*, l'intervento dovrà essere attivato entro il termine massimo di 3 (tre) ore consecutive, a decorrere dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità di cui il conducente dovrà essere immediatamente avvisato.

3. Con riferimento al servizio di *Ricezione chiamate*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga per ogni singolo lotto:

   a) a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un apposito servizio di ricezione chiamata che funzioni come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alla gestione della Convenzione e/o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi di Fornitura (modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, stato di avanzamento, ecc.);

   b) a comunicare il numero telefonico e numero di fax (verdi o di telefonia nazionale) dedicati al Servizio di ricezione chiamate.

   Con riferimento ai Livelli del Servizio ricezione chiamate, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

   c) una operatività per tutti i giorni dell'anno – esclusi, il sabato, la domenica ed i festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

4. Con riferimento al servizio di *Reportistica*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica relativa a ciascun lotto, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ad ogni singolo lotto ivi compreso l'andamento dei Livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel

Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta della Consip S.p.A..

Con riferimento ai Livelli di servizio della *Reportistica*, il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A, alcuni dati ai fini di rendicontazione e monitoraggio, con le modalità indicate nell'Allegato B al Capitolato Tecnico.

5. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio "Pacchetto di Assistenza"*, nelle diverse tipologie e combinazioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica relativa a ciascun lotto, è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura delle Autovetture; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente, ivi comprendendo nel predetto corrispettivo ogni costo e spesa, sia di manodopera che dei materiali, che restano ad esclusivo carico del Fornitore.
6. Per ogni singolo lotto, con riferimento ai Livelli di servizio di tale Opzione di servizio, il Fornitore è obbligato all'adempimento nei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
   a) nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura;
   b) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 1 (un) giorno lavorativo, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento;
   c) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autoveicolo dovrà essere eseguita in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi.
7. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio "Rottamazione"* è prestato dal Fornitore per tutti i lotti oggetto della presente Convenzione solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura degli Autoveicoli; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente.

   Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell'Offerta

Tecnica relativa a ciascun lotto; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità con la normativa vigente in materia.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione dell'Autoveicolo usato, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

8. Per ogni singolo lotto, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere la rottamazione di un numero di Autoveicoli pari al numero di Autoveicoli oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, oltre tale misura il Fornitore non è obbligato alla prestazione del servizio.

   Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la prestazione del servizio che, salvo espresso accordo tra le parti, dovrà essere erogato entro il seguente termine: il ritiro dell'autovettura oggetto di rottamazione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio 15 (quindici) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 9

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, ovvero:
   a) il prezzo di acquisto di ciascun *Autoveicolo* in configurazione base e comunque comprensivo delle personalizzazioni di prodotto eventualmente richieste dall'Amministrazione Contraente;
   b) il prezzo di acquisto di ciascuna *Opzione di prodotto* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;
   c) il prezzo per la prestazione di ciascuna *Opzione di servizio* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;
   d) il prezzo di acquisto di ciascun optional aggiuntivo offerto (diversi da quelli elencati e descritti nei paragrafi 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6 del Capitolato tecnico), calcolato applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica relativa a ciascun lotto ai prezzi risultanti dal listino prezzi ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice,

sono indicati nell'Offerta Economica relativa a ciascun lotto e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "**E**", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7 (e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge), ad eccezione di quanto dovuto per l'Opzione di servizio "Rottamazione" che, se richiesta, verrà fatturata dal Fornitore una volta ultimato il ritiro degli autoveicoli da rottamare.
3. I predetti corrispettivi relativamente a ciascun lotto sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi di Rete di assistenza, Soccorso Stradale, Servizio di trasporto e consegna, Garanzia, Servizio ricezione chiamate, Reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
4. Resta inteso che i prezzi delle *Opzione di prodotto* e delle *Opzione di servizio* sono dovuti per ciascun lotto al quale la presente Convenzione si riferisce solo se tali opzioni sono espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000000050920, intestato al Fornitore presso la Banca del Piemonte – Agenzia di Torino – Sede Centrale – via Cernaia, 7 – 10121 Torino (TO), Codice Paese IT, Check Digit 09, Codice CIN B, A.B.I. 03048, C.A.B. 01000, IBAN IT09B0304801000000000050920, Codice BIC BDCPITTT. Le spese relative alle operazioni di pagamento sono a carico dell'Amministrazione Contraente.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 10

Penali

1. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna degli Autoveicoli, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura (Iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

   Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente agli Autoveicoli quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente articolo 7, comma 2.

2. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura (Iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera a) b) c) e/o articolo 8, comma 6, e/o articolo 6, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera d) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 5 euro (cinque/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
   a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4,
   b) per l'attivazione del Servizio ricezione chiamate e/o per la comunicazione dei numeri telefonici e di fax del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 3,

   il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Servizio ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, nell'ambito del servizio opzionale "Rottamazione", per il ritiro della autovettura da rottamare, di cui al precedente articolo 8, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo (Iva esclusa) relativo al servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
8. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna del materiale necessario per il Sito della Convenzione, di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di

Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo (Iva esclusa) degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 830.001,81 per il lotto 1; Euro 3.486.942,20 per il lotto 2; Euro 1.074.284,70 per il lotto 3; Euro 647.964,84 per il lotto 5; Euro 593.503,24 per il lotto 6; Euro 1.296.674,33 per il lotto 8; Euro 1.078.253,36 per il lotto 9; Euro 1.296.685,83 per il lotto 10 secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione pari ad un importo di Euro 5.500,00 per ciascun Lotto.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 12

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
   a) mancata operatività dei centri di assistenza tecnica - lotti 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10 in almeno 80 Province o nel maggior numero di Comuni indicato nell'Offerta Tecnica relativa a ciascun lotto - lotto 9 in almeno 20 Province (una per regione italiana) o nel maggior numero di Province indicato nell'Offerta Tecnica;
   b) qualora attivazione e/o il cattivo funzionamento del Servizio ricezione chiamate di cui al precedente articolo 8 comma 3 si protragga per oltre 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione.
   c) mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 15.
2. Inoltre, con riferimento a ciascun lotto, costituisce causa di risoluzione dei singoli contratti di fornitura l'ulteriore esito negativo del secondo collaudo effettuato su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito del primo collaudo.
   La risoluzione del rapporto contrattuale relativo ad uno o più lotti, comunque, non comporterà la risoluzione degli altri lotti per i quali la presente Convenzione continuerà ad essere pienamente valida ed efficace.

Articolo 13

Divieto di Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 14

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 15

Evoluzione tecnologica

1. Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Peraltro, qualora un Prodotto dovesse uscire di produzione nel corso della durata della presente Convenzione, attestata tale circostanza mediante dichiarazione formale del Fornitore (se è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), ovvero della Casa Automobilistica Produttrice (se il Fornitore non è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), il Fornitore dovrà necessariamente proporre per ciascun lotto un Prodotto sostitutivo che abbia almeno:
   - le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il Prodotto sostituito,
   - le caratteristiche tecniche aggiuntive a quelle minime che hanno consentito l'attribuzione di punteggio tecnico nella procedura concorsuale di cui alle premesse.

   Qualora il Prodotto non rispetti , a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o prevedibili in sede d'offerta, i precedenti punti, la Consip S.p.A., con riferimento ad ogni singolo lotto per il quale dovesse verificarsi l'eventualità, ha la facoltà di valutare gli scostamenti proposti, per accettarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente proposto, e di accettare, a suo insindacabile giudizio, il Prodotto sostitutivo proposto dal Fornitore. In caso di mancata accettazione del

stesso. Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come sopra determinati.

Articolo 17

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ___ ___

CONSIP S.p.A.	**IL FORNITORE**
Dott. Danilo Oreste Broggi	*Dott. Marcello Greco*
_____	_____

Il sottoscritto, nella qualità di procuratore speciale e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e garanzie); Articolo 7 (Consegna, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi, Livelli di servizio ed Opzioni di Servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ___ ___

IL FORNITORE

Dott. Marcello Greco

ASL
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE
(DIRETTORE Dr. Domenico TEDESCO)

Prot.n. 56/D.P.

Crotone li, 20 gennaio 2010

Al Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

S E D E

Oggetto: Richiesta acquisto urgente di n2 autovetture.

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, prot. n.01/DP del 4 gennaio 2010, considerato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole per l'acquisto, si comunicano le caratteristiche delle due autovetture:
N.1 Fiat Panda 4x4 con aria climatizzata;
N.1 Fiat Panda con aria climatizzata.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE
Guido FEDERICO

Rel 11-01-10

ASL
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE
(DIRETTORE Dr. Domenico TEDESCO)

Prot.n. 01/D.P. **Crotone li, 4 gennaio 2010**

DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 18
del 05 GEN. 2010

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

L O R O S E D E

Oggetto: Richiesta acquisto urgente di n2 autovetture.

Su indicazione del Servizio veterinario di Cirò Marina e su espressa richiesta del Direttore del Servizio veterinario Area "A" più volte sollecitata, si comunica che detto Servizio con sede a Cirò Marina, che opera su 11 comuni di propria competenza, utilizza da circa 18 anni due autovetture Fiat Panda di vecchia generazione senza che le stesse siano dotate dei normali sistemi di sicurezza.

I due motori di cui sono dotate le due autovetture, oramai obsoleti hanno percorso fino ad oggi ognuno circa 250.000 chilometri per cui sono soggette sistematicamente a riparazioni mensili con conseguenti elevati costi di riparazione a carico dell'Azienda.

Va da se, inoltre, che ogni qualvolta che le autovetture vengono portate in officina per le dovute riparazioni, l'attività del servizio veterinario subisce inevitabilmente un notevole rallentamento e quindi una diminuzione dei controlli che il personale effettua e che la legge impone.

Pertanto si chiede di voler disporre l'acquisto immediato di due nuove autovetture che possano essere utilizzate a pieno regime per migliorare l'attività complessiva del Servizio

Si comunica, infine, che fino a quando il servizio non riceverà quanto richiesto bisogna inevitabilmente effettuare le dovute riparazioni sulle vecchie autovetture per evitare il blocco totale delle attività. .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE
Guido FEDERICO

Uff Ass.
predisporre atti di gen

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Domenico SCUTERI 07 GEN. 2010